



COMUNE DI GRAMMICHELE

Città Metropolitana di Catania

N. 58 del Reg

Data della deliberazione
27-06-2025

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

ORIGINALE

OGGETTO : Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio 2025 2027. - Art. 6, D.L. n. 80/2021.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 12:15 nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito si è riunita la Giunta Municipale in persona dei seguenti signori:

Greco Giuseppe	Sindaco	P
CAMPANELLO ROSARIO	Assessore	P
Palermo Pietro	Vice Sindaco	A
GIANDINOTO IGNAZIO MICHELE	Assessore	A
Cubisino Rosario	Assessore	P
LEDDA ROSSELLA	Assessore	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Toscano Maurizio Salvatore.

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL SEGRETARIO GENERALE/

Premesso che:

- Con delibera di Consiglio Comunale n. 35/2024, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2023;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2024, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;*
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;*
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;*
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;*

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti

di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.";

Visti inoltre:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: "5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo";
- l'art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: "6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti";
- l'art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";
- l'art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: "8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane";

Dato atto che il Comune di Grammichele, alla data del 31 dicembre 2024 ha più di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale e, pertanto, nella redazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 – PROVVISORIO - non si terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Visto che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", il quale all'art. 1 dispone che per gli enti con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
- c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
- d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
- e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
- f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. n. 81/2022, *"1. Per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO"*;

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla *performance* (D.Lgs n. 150/2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Preso inoltre atto che il D.M. 24 giugno 2022 dispone:

- all'art. 2, c. 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113"*;
- all'art. 7, c. 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione"*;
- all'art. 8, c. 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- all'art. 9, che *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblies dei sindaci o delle Conferenze metropolitane"*;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

Preso atto altresì che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale entro il 31 gennaio di ogni anno;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2025/2027 è stato differito al 28 febbraio 2025 dal Ministero dell'Interno e che questo differimento ha avuto conseguenze anche sul termine di adozione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), che è stato prorogato al 30 marzo 2025 per i soli enti locali;

Preso atto che questo Ente non ha ancora approvato il DUP ed il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027;

VISTO che la Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, con la deliberazione n. 48/2023 si è espressa al fine di risolvere un dubbio interpretativo sollevato da un comune dell'isola sostenendo che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, in conformità all'art 5, comma 1 ter del D. Lgs 150/2009, è opportuno approvare un PIAO provvisorio, completo di tutte le sezioni, con riferimento al bilancio di previsione 2024-2026, salvo procedere al suo aggiornamento dopo l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2025-2027;

CONSIDERATO quanto sopra, si propone di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, **provvisorio**, come allegato alla presente deliberazione con la lett. A), salvo procedere al suo aggiornamento dopo l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2025-2027;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/11;
- la L.R. n. 48/1991;
- l'art.12, comma 2, della L.R. 44/91;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema definito con D.M. 24 giugno 2022 concernente la definizione del suo contenuto, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, **provvisorio**, che allegato alla presente deliberazione con la lett. A) ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è così costituito:
 - a. Sezione 1: Scheda anagrafica dell'amministrazione;
 - b. Sezione 2: Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione;
 - c. Sezione 3: Organizzazione e capitale umano;
 - d. Sezione 4: Monitoraggio;
2. di dare atto che il presente PIAO contiene il piano del fabbisogno di personale provvisorio, così garantendo il rispetto del principio di necessaria presupposizione di tale strumento di programmazione operativa con i documenti del ciclo di bilancio e ciò in quanto l'ente non ha ancora approvato il relativo DUP e il relativo Bilancio di Previsione 2025/2027;
3. di dare atto che, dopo l'approvazione del DUP e del bilancio di previsione 2025-2027, si procederà ad approvare e ad aggiornare la Sezione 3 del presente PIAO, inserendo il Piano triennale del fabbisogno aggiornato agli ultimi strumenti finanziari;

4. di escludere dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
5. di dare mandato al Responsabile del CED, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, **provvisorio**, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica", nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione", nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
6. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione del presente Piano sul Portale PIAO del Dipartimento della Funzione Pubblica www.piao.dfp.gov.it e successivamente anche il PIAO definitivo;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, mediante successiva votazione unanime, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente.

PARERE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 26-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Toscano Maurizio Salvatore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

In ordine alla Regolarità contabile (art. 12 L.R. 23.12.2000 n° 30) si esprime parere Favorevole

Grammichele, lì 26-06-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

Spinello Vincenza

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione

Preso atto:

che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, della legge 8.6.1990, n. 142, e successive modifiche e integrazioni, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, hanno espresso parere favorevole:

il Competente Responsabile del Ufficio in ordine alla regolarità tecnica;

il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la proposta.

Con successiva e unanime votazione dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

La presente Deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

L'Assessore Anziano
CAMPANELLO ROSARIO

Il Sindaco
Greco Giuseppe

Il SEGRETARIO GENERALE
Toscano Maurizio Salvatore

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo comune dal 27-06-2025 al 12-07-2025 a norma dell'art. 11 della L. R. 44/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Grammichele, lì 14-07-2025

Il Messo Comunale

Il SEGRETARIO GENERALE
Toscano Maurizio Salvatore

Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva:

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Grammichele, lì 27-06-2025

Il SEGRETARIO GENERALE
Toscano Maurizio Salvatore

La presente è copia conforme all'originale

Si rilascia _____

Grammichele _____

Il Segretario Generale
(Toscano Maurizio Salvatore)